

Numero
515

fr

0

Bellinzona
31 gennaio 2024

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Onorevole Consiglieria federale
Karin Keller-Sutter
Dipartimento federale delle finanze (DFF)
Bundesgasse 3
3003 Berna

*Invio per posta elettronica (word e pdf):
vernehmlassungen@estv.admin.ch*

Procedura di consultazione concernente la revisione parziale dell'ordinanza sull'IVA (OIVA)

Onorevole Consiglieria federale,

abbiamo ricevuto la Sua lettera del 25 ottobre 2023 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e La ringraziamo anzitutto per l'opportunità che ci viene data di esprimerci.

Le modifiche proposte rappresentano indubbiamente dei miglioramenti legislativi, la cui efficacia nella pratica viene sicuramente riconosciuta. Il Cantone Ticino vi aderisce quindi favorevolmente e prende occasione per esporre, nel merito di alcune tematiche, le proprie considerazioni.

Dopo attento esame della documentazione messa a disposizione in relazione all'*avamprogetto* di revisione parziale dell'Ordinanza sull'IVA (di seguito AP-OIVA), reso necessario a seguito della modifica parziale del 16 giugno 2023 della Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (FF 2023 1524), segnaliamo quanto segue:

i. Sussidi (v. art. 18 cpv. 3 n-LIVA; artt. 29 e 75 AP-OIVA)

Nonostante nella nostra presa di posizione n. 5095 del 7 ottobre 2020 abbiamo giudicato sfavorevolmente l'introduzione del nuovo art. 18 cpv. 3 n-LIVA, per quanto qui ci concerne, salutiamo positivamente la proposta di modifica di cui all'art. 29 cpv. 2 AP-OIVA che introduce, per ragioni di certezza del diritto, un termine entro il quale una collettività pubblica può designare, come sussidio o altro contributo di diritto pubblico, i mezzi finanziari da essa versati.

Viste le considerazioni esposte a pagina 5 del Rapporto esplicativo del 25 ottobre 2023 per l'avvio della procedura di consultazione a seguito della revisione parziale dell'Ordinanza sull'IVA, il termine impartito ad una collettività pubblica per la designazione dei mezzi finanziari versati al beneficiario, con riferimento alle già

esistenti disposizioni dell'art. 72 cpv. 1 LIVA, viene da noi giudicato come ragionevole.

ii. Imposizione delle piattaforme elettroniche (v. art. 79a n-LIVA)

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare nella nostra precedente missiva del 7 ottobre 2020, in relazione alla consultazione inerente la revisione parziale della LIVA, riteniamo che le misure che verranno introdotte con effetto 01.01.2025 dal nuovo art. 79a LIVA, nei confronti delle imprese di vendita per corrispondenza e delle piattaforme elettroniche che, a torto, non si faranno iscrivere come contribuenti o che non adempiranno in modo corretto ai loro obblighi di dichiarazione e di pagamento, siano particolarmente incisive. Nella citata presa di posizione lo scrivente Consiglio auspicava altresì che questa misura, in base a determinate condizioni poste dal Consiglio federale tramite modifica dell'Ordinanza sull'IVA, venisse applicata con parsimonia e come *ultima ratio*, dopo che gli invii, nel limite del possibile, fossero prima stati rispediti al mittente affinché egli possa poi provvedere alla consegna nel rispetto della legge.

Dalla lettura delle proposte di modifica dell'Ordinanza sull'IVA del 27 novembre 2009 (OIVA; RS 641.201), non abbiamo tuttavia riscontrato alcuna disposizione che vada nella direzione sopra auspicata, prevista nella versione originale dell'art. 79a cpv. 7 AP-LIVA, poi stralciato nella versione finale adottata dalle Camere federali il 16 giugno 2023 (v. anche Rapporto esplicativo del DFF del 19 giugno 2020 in merito alla procedura di consultazione relativa alla revisione parziale della legge sull'IVA - evoluzione dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata – e alla revisione parziale dell'ordinanza sull'IVA; cifra n. 4.1. Modifica della legge sull'IVA; p. 45).

Anche l'impegno dell'AFC previsto all'art. 79a cpv. 5 n-LIVA, relativo alla pubblicazione dei nomi dei contribuenti nei confronti dei quali sono state disposte misure amministrative di cui all'art. 79a cpv. 3 LIVA (irrogazione di un divieto di importazione sui beni o di un ordine di distruzione senza indennità dei beni), non trova maggiori riscontri nell'ambito delle modifiche proposte nell'*avamprogetto* di revisione parziale dell'Ordinanza sull'IVA.

A mente di chi scrive, per ragioni di certezza del diritto, nel contesto dell'*avamprogetto* di modifica dell'Ordinanza sull'IVA che qui ci occupa, il Consiglio federale dovrebbe pertanto stabilire a quali condizioni possono essere ordinate le misure di cui all'art. 79a cpv. 3 n-LIVA.

iii. Applicazione della procedura di notifica in caso di pagamenti in contanti per un valore pari o superiore a 15'000 franchi (v. art. 104a AP-OIVA)

In considerazione del fatto che i pagamenti eseguiti tramite il conto bancario o postale devono necessariamente essere registrati nella contabilità, ed è quindi difficile incassare l'importo senza il corrispettivo conteggio delle assicurazioni sociali o delle imposte dirette e indirette, siamo favorevoli all'introduzione della modifica dell'Ordinanza in oggetto, che mira in particolare a ridurre l'impiego della modalità di pagamento in contanti a fronte di prestazioni eseguite da imprese iscritte nel registro dei contribuenti IVA, principalmente nel settore edilizio.

Riteniamo che il rischio per il destinatario delle prestazioni (mandante) di vedersi negato il suo diritto di deduzione dell'imposta precedente, qualora il fornitore delle prestazioni non dichiarasse o versasse correttamente l'imposta sulla cifra d'affari, rappresenta un giusto incentivo ad effettuare il pagamento delle prestazioni tramite conti bancari o postali, garantendo così la fiscalizzazione dell'operazione.

Voglia gradire, Onorevole Consigliera federale, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Raffaele De Rosa

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Divisione delle contribuzioni (dfe-de@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet